



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE “CONSULTE DI QUARTIERE”

Approvato con deliberazione del C.C. n. 30 in data 21-12-2023

Modificato con deliberazione del C.C. n. 40 in data 28-11-2024

ART. 1 – PARTECIPAZIONE

1.1 La partecipazione dei cittadini, che costituiscono la Comunità di Cavenago di Brianza, all'attività amministrativa del Comune, prevista dalle norme dello Statuto, si realizza anche con l'istituzione delle Consulte di Quartiere presso i quartieri individuati nel presente regolamento.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

2.1 Le Consulte di Quartiere sono istituite ai sensi degli articoli 13 e 17 del vigente Statuto Comunale.

2.2 Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

2.3 Le Consulte di Quartiere sono costituite dall'aggregazione di aree del comune di Cavenago di Brianza aventi esigenze comuni determinate da situazioni socioculturali, storiche ed urbanistiche. Le Consulte di Quartiere, nell'ambito dell'“unità comunale”, rappresentano le esigenze delle rispettive comunità di area.

2.4 Si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l'organismo democratico al fine di:

1. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
2. ricercare proposte programmatiche da proporre alla Amministrazione Comunale;
3. individuare e ricercare proposte di soluzione alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
4. accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale;
5. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Cavenaghese.

ART. 3 - LE CONSULTE DI QUARTIERE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

3.1 È possibile la costituzione delle seguenti Consulte di Quartiere:

1. Quartiere Centro
2. Quartiere Nord
3. Quartiere Sud-Ovest
4. Quartiere Sud-Est
5. Quartiere Est

come individuati nella planimetria allegata.

3.2 Successive modifiche (o costituzione di nuove consulte) sono deliberate dal Consiglio Comunale sentito il parere delle Consulte di Quartiere o dei promotori interessati.

3.3 Nella prima seduta l'Assemblea di Quartiere vota a maggioranza dei presenti la denominazione del Quartiere.

Art. 4 – OBIETTIVI E FUNZIONI DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

4.1 Per perseguire la finalità di cui all'art. 2 le Consulte di Quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e promuovere lo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere questioni comuni, oppure raccogliere pareri su tematiche particolari;
- d) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- e) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;
- g) esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- h) dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere;
- i) organizzare incontri tra le varie Consulte di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale della città;
- j) segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
- k) utilizzare spazi e/o strutture comunali

Art. 5 – ORGANI DEL QUARTIERE

5.1 Sono organi di ogni Quartiere:

1. l'Assemblea di Quartiere i cui componenti sono tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano compiuto il 16esimo anno di età
2. la Consulta di Quartiere, eletta dall'Assemblea
3. Il Presidente, il cittadino componente della Consulta scelto tra i componenti della stessa, con età non inferiore ad anni diciotto.

Art. 6 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1 Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra le Consulte di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

6.2 In tale contesto l'Amministrazione Comunale, per tramite dell'ufficio comunale competente invia alle Consulte di Quartiere i documenti richiesti dal loro Presidente, prediligendo il formato digitale. Tali documenti possono essere ad esempio: il Bilancio Annuale e Pluriennale, il Rendiconto Annuale, il P.O.P. (Piano Opere Pubbliche), eventuali Statuti, Regolamenti, Convenzioni, progetti, provvedimenti, atti di interesse per il quartiere.

Art. 7 - COMPOSIZIONE E DURATA

7.1 Ogni Consulta di Quartiere si compone di 3 o 5 membri, eletti dalle persone residenti nel quartiere.

7.2 Le Consulte di Quartiere durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ed è possibile per i componenti uscenti ricandidarsi senza limiti di mandato.

7.3 L'Amministrazione Comunale deve indire le elezioni delle nuove Consulte di Quartiere di norma entro sei mesi dal proprio insediamento.

7.4 Ai membri delle Consulte di Quartiere non compete alcuna indennità o compenso.

Art. 8 – FUNZIONI

8.1 Le Consulte di Quartiere svolgono gli obiettivi e le funzioni di cui all' art. 4 nel rispetto delle finalità citate all'art. 2.

8.2 Inoltre, devono convocare l'Assemblea di quartiere almeno una volta all'anno, anche su proposta del Sindaco. La Consulta di Quartiere dovrà portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale le proposte avanzate.

Art. 9– MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

9.1 Il Comune di Cavenago di Brianza mette a disposizione delle Consulte di Quartiere:

1. eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installato un albo pubblico in ogni

Quartiere, dove la Consulta possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l'informazione e la partecipazione. L'accesso al sito del Comune e ad ogni strumento di pubblicità sarà garantito per il tramite degli uffici del Comune;

2. le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi;

3. eventuali finanziamenti su specifici progetti che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco, approvati preventivamente, dagli organi competenti per materia, ed erogati dagli uffici comunali di volta in volta coinvolti.

Art. 10 – PRIMA CONVOCAZIONE

10.1 La Consulta di Quartiere tiene la sua prima seduta di insediamento entro il trentesimo giorno dal provvedimento di convalida degli eletti firmato dal Sindaco.

10.2 La prima convocazione della Consulta di Quartiere è effettuata dal Sindaco con invito scritto.

10.3 Alla prima convocazione partecipano il Sindaco o suo Delegato.

10.4 La Consulta di Quartiere, nella prima seduta, procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 11 – CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA DI QUARTIERE

11.1 La Consulta di Quartiere è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto da inoltrare anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

11.2 La convocazione è da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione, prediligendo il canale della posta elettronica.

11.3 In caso di urgenza, la convocazione può anche essere telefonica entro le 24 ore antecedenti la convocazione.

11.4 Copia della convocazione deve essere inoltrata anche al Sindaco affinché possa intervenire o inviare un suo delegato come previsto dal presente Regolamento.

Art. 12 – SEDUTE DELLA CONSULTA DI QUARTIERE

12.1 La Consulta si riunisce a seguito di:

1. determinazione del Presidente;
2. richiesta scritta della maggioranza suoi membri;
3. richiesta del Sindaco.

12.2 Considerate le finalità delle Consulte di Quartiere le sedute sono pubbliche, pertanto, alle persone residenti nel Quartiere deve essere data notizia anche mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca pubblica esposta nel Quartiere e ai mezzi di informazione comunali.

12.3 Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, in caso di assenza viene sostituito da un altro componente del Consulta in apertura di seduta.

12.4 Il Presidente può concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta, sempre che siano residenti nel Quartiere.

12.5 Il Sindaco o suo delegato possono intervenire alle riunioni con diritto di parola e senza diritto di voto.

12.6 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

12.7 Alle sedute possono essere invitati a relazionare assessori, tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse del quartiere.

12.8 Le decisioni sono adottate dalla Consulta di Quartiere a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.9 Il verbale della seduta viene inviato in copia al Sindaco.

12.10 L'assenza non giustificata al Presidente, a tre sedute consecutive della Consulta, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 13 - DIMISSIONI E SURROGA DEI MEMBRI DELLA CONSULTA DI QUARTIERE

13.1 Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede il Sindaco con proprio decreto, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti. Inoltre tempestiva comunicazione alla persona subentrante ed al Presidente della Consulta che provvede a convocare il nuovo componente nella prima seduta utile.

13.2 In caso di cessazione del Presidente, si provvede alla nuova nomina tra i membri eletti della Consulta.

Art. 14 – SCIoglimento DELLA CONSULTA DI QUARTIERE

14.1 La Consulta di Quartiere viene sciolta con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, la stessa sia ridotta a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

14.2 Fino all'insediamento della nuova Consulta, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 15 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

15.1 Considerato quanto espresso nel presente regolamento, il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni deve avvalersi della collaborazione di tutti i componenti della Consulta di Quartiere, e di tutte le persone residenti, portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle varie materie di interesse per il Quartiere.

15.2 Il Presidente, oltre a rappresentare la Consulta di Quartiere:

1. convoca e presiede le riunioni della Consulta, predisporre l'ordine del giorno e firma i verbali. I verbali devono contenere informazioni sul numero dei presenti e dei votanti e sull'esito della votazione;

2. attua quanto stabilito nelle sedute della Consulta avvalendosi della collaborazione del Vicepresidente, del Segretario, dei componenti la Consulta e di eventuali cittadini volontari che si siano resi disponibili;
3. invia al Sindaco copia della convocazione della Consulta con l'ordine del giorno ed il conseguente verbale;
4. convoca e presiede le Assemblee di Quartiere promosse dalla Consulta, dal Sindaco o richieste dai cittadini concordando con il Sindaco la data per renderne possibile l'eventuale presenza;
5. può richiedere copia di atti e documenti Comunali di interesse per il Quartiere;
6. comunica al Sindaco il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei membri della Consulta perché assuma i provvedimenti di competenza.

15.3 Il Presidente della Consulta di Quartiere riceve, dal Presidente del Consiglio Comunale, copia della convocazione del Consiglio Comunale corredata dal relativo ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche per via telematica.

15.4 In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente o da altro membro della Consulta allo scopo delegato.

Art. 16 – FINALITA' DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

16.1 L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

1. ampliare e rendere effettiva la partecipazione delle persone residenti nel Quartiere all'attività amministrativa del Comune di Cavenago di Brianza, sia come singoli che come gruppi ed organismi sociali presenti sul territorio;
2. consentire alla Consulta di Quartiere di recepire più direttamente la volontà dei residenti in ordine alle proposte sulla vita del Quartiere;
3. partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni previste nel presente regolamento;
4. favorire la collaborazione con la Consulta di Quartiere e con i suoi componenti.

Art. 17 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

17.1 L'Assemblea del Quartiere è formata da tutte le persone residenti nel Quartiere che abbiano compiuto il 16esimo anno di età.

Art. 18 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

18.1 Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, conformi a quanto previsto nel presente regolamento.

18.2 Le posizioni ed i pareri che emergono nella fase consultiva vanno presi in considerazione in seno alla Consulta di Quartiere riunita per deliberare.

18.3 Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente della Consulta di Quartiere sull'attività svolta dalla Consulta.

Art. 19 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

19.1 La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta, almeno una volta all'anno, su determinazione della Consulta di Quartiere, oppure:

1. su richiesta della maggioranza dei membri della Consulta di Quartiere;
2. su richiesta sottoscritta da almeno cinquanta persone residenti nel Quartiere;
3. su richiesta del Sindaco.

19.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno sette giorni prima della data della riunione e deve riportare l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

19.3 Della convocazione dell'Assemblea deve essere data massima diffusione.

Art. 20 – ELEZIONE DELLA CONSULTA DI QUARTIERE

20.1 L'elezione delle Consulte di Quartiere avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi, di norma, entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

20.2 Le consultazioni per l'elezione delle Consulte di Quartiere sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 15% degli aventi diritto. In caso di non raggiungimento del quorum in una o più consultazione di quartiere potrà essere indetta una nuova tornata elettorale ~~non prima di sei mesi~~, qualora la lista presentata sia accompagnata dalla sottoscrizione di almeno 50 aventi diritto al voto in quel quartiere, *in questo caso non è necessario alcun quorum per la validità della stessa*;

20.3 Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i Segretari dei Partiti Politici nonché i candidati Consiglieri Comunali non eletti.

20.4 La consultazione per l'elezione delle Consulte di Quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali.

20.5 Le Consulte di Quartiere durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 21 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

21.1 La lista dei candidati è unica per ogni singola Consulta di Quartiere da eleggere ed è composta da almeno tre candidati.

21.2 Ogni persona residente nel Quartiere, che abbia compiuto il 16esimo anno di età, si può candidare per il Quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 15 giorni prima della consultazione.

21.3 Nella presentazione delle candidature dovrà essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi;

21.4 Qualora da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere.

21.5 Il Sindaco indice la consultazione entro i 60 giorni antecedente il voto, dando alla notizia la massima diffusione.

21.6 Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 22 – MODALITA' DI VOTO

22.1 Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano compiuto sedici anni.

22.2 Le schede elettorali sono predisposte dagli uffici comunali e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

22.3 L'elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze purché di sesso diverso.

22.4 Ciascun seggio elettorale è composto da personale comunale.

22.5 Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati ed il pubblico.

22.6 Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

22.7 Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

22.8 Le schede per la votazione saranno conservate per almeno un anno.

Art. 23 – NORME TRASNSITORIE

23.1 Per dar corso alla prima costituzione delle Consulte di Quartiere, la consultazione popolare può essere indetta sei mesi dopo l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

23.2 Il presente regolamento sarà oggetto di verifica ed eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, a seguito della sua prima applicazione, entro 36 mesi dall'insediamento delle Consulte di Quartiere.

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 8 Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

* * *

STATUTO COMUNALE


Art. 13 - Partecipazione

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione popolare, alla attività politico-amministrativa dell'Ente, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. In particolare il Comune:
 - a) assicura a tutti, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati nei provvedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
 - c) valorizza le libere forme associative, disciplinando con apposito regolamento, l'accesso da parte delle associazioni, dei comitati e delle organizzazioni di volontariato alle strutture e ai servizi comunali;
 - d) promuove organismi di partecipazione popolare.

Art. 17 - Organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune, per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare, anche nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche (Consulte, Comitati, ecc.), quali referenti diretti degli organi istituzionali.
3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale che ne stabilisce, altresì, la composizione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la durata e i rapporti con gli organi e i servizi comunali.

DELIMITAZIONE DEI QUARTIERI



QUARTIERE CENTRO	VIA	ALESSANDRO MANZONI	da 1	a 7	da 2	a 8
	PIAZZETTA	ACHILLE GRANDI				
	VIA	CADUTI PER LA LIBERTA'				
	VIA	CONTE RASINI				
	VIA	DANTE ALIGHIERI	da 1	a 9999		
	VIA	DEL LAZZARETTO				
	VIA	DEL MUNICIPIO				
	PIAZZA	DELLA LIBERTA'				
	LARGO	DELLA REPUBBLICA				
	VIA	DON LUIGI BORSANI				
	VIA	DON NATALE MOTTA				
	PIAZZA	EUROPA				
	VIA	GIACOMO LEOPARDI				
	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI				
	VIA	GIUSEPPE MAZZINI				
	VIA	GIUSEPPE PARINI				
	VIA	LUIGI BESANA				
	VIA	MARTIRI DI BOLOGNA				
	VIA	MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO				
	VIA	QUATTRO NOVEMBRE	da 1	a 9	da 2	a 12
	VIA	ROMA	da 1	a 39	da 2	a 20
	VIA	SAN GIOVANNI				
	VIA	SANT' ANTONIO				
	VIA	VENTICINQUE APRILE	da 2	a 10	da 1	a 9
VIA	VENTIQUATTRO MAGGIO	da 2	a 32	da 1	a 21	

QUARTIERE NORD	STRADA PROV.LE	176				
	VIA	ALDO MORO				
	VIA	CAMPAGNA				
	VIA	CRISTOFORO COLOMBO				
	VIA	DEI MILLE				
	VIA	OTTO MARZO				
	VIA	QUATTRO NOVEMBRE	da 11	a 99999	da 14	a 88888
	VIA	SALVADOR ALLENDE				
	VIA	SANDRO PERTINI	da 2	a 88888		
	VIALE	UMBERTO TERRACINI				
	VIA	ANTONIO VIVALDI				
	VIA	DANTE ALIGHIERI	da 2	a 88888		
	STRADA VICINALE	DEI RONCHI				
	STRADA VICINALE	DEI VOLPATI				
	VIA	DELLE FOPPE				
	VIA	DELLE VALLAZZE				
	STRADA VICINALE	DELLE VIGNE				
	VIA	PIERRE DE COUBERTIN	da 2	a 88888		

QUARTIERE SUD OVEST	VIA	ALBERT BRUCE SABIN				
	VIA	ALCIDE DE GASPERI				
	PIAZZA	ALESSANDRO VOLTA				
	VIA	ANSPERTO				
	VIA	DEI CHIOSI				
	VIA	EUGENIO CURIEL				
	VIA	FRANKLIN LOUIS MILES				
	VIA	GAETANO DONIZETTI				
	VIA	GALILEO GALILEI				
	VIA	GIACOMO PUCCINI				
	VIA	GIOACCHINO ROSSINI				
	VIA	GIOVANNI FALCONE				
	VIA	GIUSEPPE VERDI				
	VIA	MARIO CEREDA				
	VIA	PIERRE DE COUBERTIN	da 1	a 99999		
	VIA	PRIMO MAGGIO				
	VIA	SANDRO PERTINI	da 1	a 9999		
	VIA	SANTA MARIA IN CAMPO				
	VIA	VENTICINQUE APRILE	da 12	a 88888	da 11	a 99999
	VIA	VENTIQUATTRO MAGGIO	da 34	a 8888	a 23	A 99999
	VIA	ROMA	da 41	a 9999	da 22	a 88888
VIA	VINCENZO BELLINI					

QUARTIERE SUD-EST	VIA	ANTONIO GRAMSCI				
	VICOLO	AUTOSTRADALE				
	VIA	DEL LUISETTO				
	STRADA PRIVATA	DELLE OROBIE				
	VIA	DON GIOVANNI MINZONI				
	VIA	DON LUIGI STURZO				
	VIA	ENRICO DE NICOLA				
	VIA	GIACOMO MATTEOTTI				
	LARGO	JOHN FITZGERALD KENNEDY				
	VIA	PIAVE				
	VIA	SAN GIULIO				

QUARTIERE EST	VIA	ALESSANDRO MANZONI	da 10	a 88888	da 9	a 9999
	LOCALITA'	CASCINA SOFIA				
	STRADA VICINALE	DEI MARCIONI				
	VIA	DEI RONCACCI				
	VIA	EUGENIO MONTALE				
	VIA	FABRIZIO DE ANDRE'				
	VIA	GIORGIO GABER				
	VIA	LOUIS PASTEUR				
	STRADA COMUNALE	PER BASIANO				
	VIA	PIER PAOLO PASOLINI				
	VIA	RINO GAETANO				
	VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI				
	VIA	WALTER VALDI				